

Energia elettrica

Dispacciamento

Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2, D.Lgs. 93/2011

Decisione del reclamo presentato da Moncada Energy Group S.r.l. (gia' Enpower S.r.l.) nei confronti di Terna S.p.A.

Deliberazione 25 maggio 2021 [210/2021/E/eel](#)

Energia elettrica - servizio di dispacciamento - articolo 1, comma 1 delibera 111/06 - ordine di dispacciamento - articolo 13, comma 1 delibera ARG/elt 5/10 - unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili - obbligo di adottare azioni di modulazione della produzione da unità di produzione eolica adottabili da Terna unicamente per esigenze di mantenimento della sicurezza di funzionamento del Sistema Elettrico Nazionale, nel rispetto della priorità di dispacciamento accordata alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - previsto - paragrafo 4.10.11.2 Codice di Rete - facoltà di modificare in tempo reale i programmi di immissione anche di unità di produzione non abilitate qualora esigenze di sicurezza della rete lo richiedano, ad esempio per la presenza di congestioni di rete locali, e non possano essere utilizzate allo stesso scopo unità di produzione abilitate al bilanciamento - prevista - ordini di dispacciamento di riduzione della produzione (parziale o totale) impartiti verso fonti di produzione energetiche rinnovabili non programmabili anche senza che sia stata previamente sospesa la produzione da fonti non rinnovabili - legittima.

L'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 79/99 stabilisce il principio di utilizzazione prioritaria (tra l'altro) della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che il predetto principio trovi attuazione nelle disposizioni relative alla priorità di dispacciamento per la medesima tipologia di impianti di produzione, secondo modalità definite dall'Autorità. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del suddetto decreto, la priorità di dispacciamento deve essere attuata garantendo, al contempo, la sicurezza di funzionamento del SEN e, in talune circostanze, ad esempio in condizioni di emergenza, a sola salvaguardia della sicurezza di funzionamento del SEN ovvero di porzioni del medesimo SEN, può essere necessario limitare transitoriamente la produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili.

Le deliberazioni 111/06 e ARG/elt 5/10 - con cui l'Autorità ha definito le condizioni per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta (in particolare) da impianti di produzione da fonti rinnovabili non programmabili - prevedono che le eventuali azioni di modulazione della produzione eolica sono adottate da Terna unicamente per esigenze di mantenimento della sicurezza di funzionamento del SEN, nonché l'obbligatorietà, in capo agli utenti del dispacciamento in immissione, di rispettare gli ordini di dispacciamento impartiti da Terna e i servizi di rete a cui sono soggette le unità di produzione eolica ai fini del mantenimento della sicurezza di funzionamento del SEN.

Ne consegue, in generale, la legittimità di ordini di dispacciamento di riduzione della produzione (parziale o totale) - impartiti da Terna verso fonti di produzione energetiche rinnovabili non programmabili ex articolo 13, comma 1 della deliberazione ARG/elt 5/10 - anche senza che sia stata previamente sospesa la produzione da fonti non rinnovabili - come, invece, preteso dal reclamante - qualora ciò avvenga, appunto, per garantire la sicurezza del SEN da parte di Terna nell'esercizio del servizio di dispacciamento.

Nel caso del presente reclamo, risulta acclarato che gli ordini di modulazione impartiti dal gestore al reclamante sono dovuti a esigenze di sicurezza del sistema - riferendosi gli stessi in molti casi a giorni festivi e prefestivi (generalmente caratterizzati da bassi livelli di fabbisogno) e considerato che lo scenario di esercizio del SEN a cui lo stesso si doveva riferire era "*...ancor più critico in considerazione dell'emergenza sanitaria per COVID-19 che ha ulteriormente ridotto il fabbisogno...*" per cui Terna "*...è stata costretta a imporre limitazioni alla produzione eolica per gestire in sicurezza il sistema elettrico...*" - e tenuto conto che - per poter gestire in sicurezza il SEN - è necessario che, anche in ore di basso carico, siano mantenuti in esercizio almeno un numero minimo di impianti di produzione convenzionali in grado di fornire i servizi ancillari necessari alla gestione della rete (in particolare, potenza regolante di frequenza e tensione) e in grado, grazie all'energia cinetica

immagazzinata nelle masse rotanti, di contrastare naturalmente brusche variazioni di frequenza e di stabilizzare i fenomeni oscillatori, tutti fenomeni che possono presentarsi nella gestione del SEN. Di contro, non è conforme alla regolazione che il reclamante volontariamente non si sia allineato ad alcuni ordini di dispacciamento impartiti dal gestore nell'ottica della preminente garanzia di sicurezza del SEN, atteso che - in base al descritto quadro normativo e regolatorio ed alle conseguenti disposizioni tecniche previste dal Codice di rete - tutti gli utenti del dispacciamento hanno l'obbligo di dare seguito a tutti gli ordini di dispacciamento impartiti da Terna e che sono finalizzati al mantenimento e alla gestione della sicurezza di funzionamento del SEN, potendo esternare eventuali contestazioni o richieste di chiarimenti presentando successivamente apposito reclamo al gestore stesso.